



**AUTORITA' PORTUALE
CATANIA**
Segreteria Tecnico – Operativa

PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 129 /C.S. DEL 01/04/2015

OGGETTO: Porto di Catania. Gara d'appalto del 19.12.2014 ore 10,00 per la realizzazione degli impianti idrici, fognario ed antincendio del porto di Catania, compresa la gestione integrata e la fornitura di acqua in ambito portuale. Numero CIG: 569741251D. Numero CUP: E66H14000030001. Esecuzione dell'Ordinanza n°422 pronunciata dal TARS _ Sezione Staccata di Catania -_ in data 29.05.2015 e atti consequenziali.

Il Commissario Straordinario della Autorità Portuale di Catania,

SI PREMETTE CHE:

- Con il Decreto datato 09.04.2015 n. 120, emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Sig. Cosimo INDACO quale Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Catania a far data del 10.04.2015;
- Il porto di Catania è sprovvisto di impianto fognario ed antincendio, mentre quello idrico è vetusto e versa in condizioni di avanzato degrado;
- al fine di risolvere le suddette criticità, l'Autorità Portuale ha avviato la progettazione dell'intervento per la realizzazione degli impianti idrici, fognari, antincendio, comprendente la gestione integrata e la distribuzione di acqua in ambito portuale, incaricando un soggetto esterno individuato in esito ad una procedura di gara espletata nei modi di legge;
- il citato intervento è inserito sia nel Piano Operativo Triennale che nel Programma Triennale dei Lavori 2013/2015;
- sulla versione definitiva del progetto è stato acquisito il parere favorevole da parte del Comitato Tecnico Amministrativo di Palermo, espresso con prescrizioni in occasione della seduta del 17/07/2013 con voto n.791/13;



- successivamente è stato redatto il progetto esecutivo, che ha recepito le prescrizioni riportate dal C.T.A.;
- nel contempo, trattandosi di un intervento con rilevanti connotati di sicurezza, di sostenibilità ambientale e con una significativa valenza economica determinata dalle consistenti e continue perdite di acqua dalle tubazioni esistenti, l'Autorità Portuale ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un finanziamento per la sua realizzazione;
- il citato Ministero, condividendo le ragioni esposte dall'Autorità Portuale, ha inteso assecondare la richiesta, inserendo il progetto in questione fra gli interventi finanziati con fondi PON Reti e Mobilità;
- si è preso atto del Decreto prot. n. 11313/RU del 24/12/2013, con il quale l'Autorità di Gestione dei Programmi Europei e Nazionali Reti e Mobilità della Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato l'intervento in questione, assegnando all'Autorità Portuale l'importo di € 7.225.000,00;
- in esito a tale assegnazione, l'Autorità Portuale ha provveduto a sottoscrivere con il citato Ministero la convenzione che regola l'erogazione dei fondi, il cui termine è improrogabilmente fissato al 31/12/2015, in relazione all'esecuzione dell'opera;
- al fine di rispettare i termini fissati si è avviata con urgenza la procedura di gara finalizzata all'esecuzione dei lavori di che trattasi nel rispetto delle norme di legge vigenti;
- per completare l'approvazione del progetto esecutivo si è proceduto altresì alla validazione dello stesso, secondo i dettami dell'art.112 della legge n. 163/06 e dell'art.45 del D. Lgs. n. 207/10;
- l'Autorità Portuale, con nota n. 0091/U/C.S. del 14/02/2014, ha richiesto la disponibilità del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia-Calabria ad effettuare la verifica della progettazione esecutiva dell'opera in epigrafe;
- la nota n. 4598 del 05/03/2014, con la quale il citato Provveditorato ha espresso la propria disponibilità ad espletare l'attività richiesta, designando all'uopo alcuni funzionari (tecnici ed amministrativi):

VISTO il Provvedimento Commissariale n°68/C.S. del 16.04.2014, mediante il quale il Commissario pro-tempore, Dott. Ing. Giuseppe ALATI ha affidato l'incarico concernente l'attività di verifica, ai sensi dell'art.112 della legge n. 163/06 e dell'art.45 del D.Lgs. n. 207/10, del progetto esecutivo per la *“realizzazione degli impianti idrici, fognari, antincendio, comprendente la gestione integrata e la distribuzione di acqua in ambito portuale”* al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia-Calabria;

VISTI gli atti di gara espletati dall'Ufficio (bando di gara, Disciplinare di gara, pubblicazioni ed evidenze pubbliche espletate ai sensi di legge sul sito istituzionale, sito ANAC, sito Area



Trasparenza, sito Contratti Pubblici del MIT, sulla GURI, GUCE, Albi Pretori, Testate giornalistiche locali e nazionali);

VISTO il Provvedimento Commissariale n°108/C.S. del 20.01.2015 relativo alla nomina della commissione di valutazione delle offerte;

VISTO il Provvedimento Commissariale n°111/C.S. del 04.02.2015 relativo alla iniziale esclusione dell'impresa concorrente ERGOMECCANICA S.r.l.;

VISTO il Provvedimento Commissariale n°112/C.S. del 06.02.2015 relativo alla riammissione alla gara dell'impresa concorrente ERGOMECCANICA S.r.l.;

PRESO ATTO delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione e aggiudicazione delle offerte/proposte tecniche pervenute;

PRESO ATTO dei verbali di gara in seduta pubblica n°1 del 22 gennaio 2015, n° 2 del 03.02.2015, n°3 del 23.03.2015;

PRESO ATTO dei verbali di gara in seduta riservata rispettivamente la prima del 03.02.2015, la seconda del 04.03.2015, la terza del 12.03.2015 e la quarta del 16.03.2015;

VISTA la nota prot. 393/GARE del 25.03.2015 e successiva nota di rettifica prot. 422/GARE del 31.03.2015, mediante la quale questa Autorità Portuale ha richiesto Piano operativo di sicurezza e prevenzione infortuni;

VISTE le note del 15.04.2015 e 27.04.2015 rispettivamente prodotte dalle imprese concorrenti COSPIN S.r.l. e CUBO COSTRUZIONI S.r.l. relative ad alcune osservazioni concernenti l'attribuzione dei punteggi ai concorrenti da parte della Commissione di Valutazione delle offerte;

PRESO ATTO di quanto in merito determinato dalla Commissione di Valutazione, riunitasi in seduta riservata in data 28.04.2015, come da relativo processo verbale in allegato e parte integrante del successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva, il n°118, assunto in data 05.05.2015, in favore della prima classificata Consorzio Stabile SQM Soc. Consortile a rl.


VISTA la nota prot. n°578/Gare del 12.05.2015, con la quale è stata comunicata a tutti i concorrenti partecipanti alla procedura di gara in oggetto l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, www.porto.catania.it, del citato provvedimento n°118 concernente l'aggiudicazione definitiva della gara di appalto in argomento;

PRESO ATTO dell'esito degli accertamenti eseguiti d'ufficio in relazione ai requisiti tecnici, morali, finanziari e giuridici autocertificati in sede di gara dalle prime tre imprese concorrenti classificate, dai quali è emerso il correlato possesso dei requisiti finanziari, previdenziali e morali;



PREMESSO ALTRESI' CHE:

- la COSPIN Srl, seconda classificata, ha prodotto ricorso avverso il citato provvedimento commissariale n° 118 del 05.05.2015, con il quale è stata resa definitiva l'aggiudicazione della procedura di appalto in argomento in favore della Consorzio Stabile SQM Soc. Consortile a r. l.;
- nell'ambito delle motivazioni di doglianza addotte dalla citata ricorrente la stessa ha sostanzialmente eccepito l'erronea trasposizione dei punteggi assegnati a ciascun concorrente dalla Commissione di Valutazione, all'uopo riportati in apposite schede singolarmente redatte da ciascun componente della stessa, sulla tabella successivamente stilata e denominata "riepilogativa", per effetto della quale poi è stato eseguito lo schema di calcolo previsto dal disciplinare di gara, trascinando detto errore sul risultato finale;
- con nota prot. n°727 del 20.05.2015 sono state inviate all'Avvocatura Distrettuale dello Stato le controdeduzioni utili alla difesa dell'Amministrazione procedente;
- Il TARS _ Sezione Staccata di Catania _ con Ordinanza cautelare di tipo interinale n°422, emessa il 29.05.2015 ex art. 120, comma 8, del c.p.a., ha riconosciuto immediato il *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* della ricorrente, atteso che "...ad un sommario esame della documentazione depositata, non risulta agli atti documentato che la Commissione di gara abbia eseguito una nuova valutazione delle proposte dei candidati una rettifica della valutazione già eseguita nelle precedenti sedute riservate, mediante l'attribuzione di un diverso punteggio... atteso il carattere apparentemente meramente riepilogativo dell'attività svolta." ;
- Con nota prot. n°655/gare del 04.06.2015, questa Stazione Appaltante – alla luce dell'intervenuta Ordinanza del Giudice Amministrativo di accoglimento del cautelare prodotto dalla COSPIN Srl, richiedeva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania di conoscere il proprio avviso circa l'opportunità di potere procedere immediatamente ai consequenziali atti amministrativi inerenti la riformulazione in autotutela dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero revoca della stessa alla Consorzio Stabile SQM e contestuale assegnazione alla ricorrente COSPIN Srl, oppure rimanere in attesa delle risultanze della Camera di Consiglio del giorno 25.06.2015 alla quale la medesima Prima Sezione del TAR di Catania ha fatto rinvio, "anche ai fini della regolazione delle spese della presente fase cautelare";
- Con nota prot. n°37740 del 11/06/2015, l'Organo Legale, nel rappresentare gli effetti sospensivi dell'aggiudicazione definitiva per l'intervenuta accoglienza del cautelare richiesto dalla COSPIN Srl e nell'informare questa Stazione Appaltante dell'imminenza di presentazione del ricorso incidentale da parte della Consorzio Stabile SQM, rendeva l'avviso in ordine all'opportunità che questa Autorità Portuale sospendesse ogni ulteriore successiva attività pertinente la procedura di gara in argomento, in attesa della celebrazione della camera di consiglio, fissata come detto alla data del 25.06.2015, nel corso della quale il GA si sarebbe determinato anche in ordine al predetto annunciato ricorso incidentale della Consorzio Stabile SQM, ritenendo pertanto di "consigliare di attendere l'esito della fase cautelare";
- Con nota n°749/Gare, del 25.06.2015, questa Stazione Appaltante, avendo appreso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'intervenuta rinuncia alla trattazione del ricorso incidentale da parte della citata Consorzio Stabile SQM, convocava la Commissione di Valutazione affinché la stessa, in esecuzione all'ordinanza n°422 del TARS – Sezione Staccata di Catania – rimodulasse l'aggiudicazione in funzione delle schede valutative redatte dai medesimi componenti, non censurate nell'accoglimento del cautelare da parte del Giudice Amministrativo;



- Con nota prot. n° 752 del 26.06.2015, anche pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, si dava contezza della predetta seduta a tutti i partecipanti concorrenti alla procedura di gara,;
- La citata Commissione, pertanto, attenendosi allo stato degli atti non oggetto di specifica censura da parte del TARS nell'ambito del giudizio cautelare suddetto, riunitasi in data 29.06.2015, procedeva all'inserimento nello schema di calcolo previsto dal disciplinare di gara delle risultanze numeriche dei fogli di lavoro riferiti ad ogni singolo concorrente, redatti dalla Commissione nelle quattro sedute riservate.
- Nel corso delle predette operazioni, e in esito alle relative risultanze, come da allegata tabella riepilogativa, è emersa la seguente graduatoria provvisoria:

1° Classificato, la Cospin Srl;

2° Classificato la Infratech Consorzio Stabile;

3° Classificato il Consorzio Stabile SQM.

- Pertanto, la Commissione di Valutazione, al fine di salvaguardare il principio di conservazione degli atti di gara non censurati dal GA nel corso dell'esame cautelare, si è limitata ad effettuare le operazioni di calcolo dei punteggi, come stabilito nel disciplinare di gara, secondo le risultanze dei fogli di lavoro della commissione, senza operare ulteriori valutazioni;
- In data 26.06.2015, assunta al protocollo n° 2539 del 29.06.2015, è pervenuta a mezzo e-mail una nota da parte dello Studio Legale ALIQUO' & TISA, in nome e per conto della Consorzio Stabile SQM, ricorrente incidentale rinunciataria;
- Nell'ambito della predetta missiva sono state riproposte motivazioni di doglianza inerenti la discrezionalità tecnica della Commissione nell'attribuzione dei punteggi, peraltro già proposte in sede di ricorso incidentale al quale la predetta SQM ha poi formalmente rinunciato, e, sostanzialmente, si è proceduto ad "invitare" questa Amministrazione ad **un'ultronea valutazione** comparativa tra l'offerta SQM e quella della COSPIN, ritenendo che l'ordinanza cautelare menzionata sia stata emessa interinalmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 8, del cpa e che pertanto avrebbe perso qualunque efficacia lo stesso 25.06.2015, data di celebrazione della nuova udienza in camera di consiglio, come all'uopo fissata dalla ripetuta ordinanza del TARS.
- Con nota prot. n°764/Gare del 29.06.2015, questa Stazione Appaltante, nel rimettere all'Organo Legale la documentazione afferente le citate operazioni nonché la nota di rimostranze prodotta dallo Studio Legale ALIQUO' & TISA, in nome e per conto della Consorzio Stabile SQM, ricorrente incidentale rinunciataria, e nel ribadire le già ben note motivazioni di urgenza che supportano la volontà di questa Amministrazione di addivenire ad una più rapida definizione della procedura di gara e alla consequenziale consegna dei lavori, richiedeva all' Organo Legale se procedere all'aggiudicazione della gara secondo le risultanze come sopra evidenziate si potesse ritenere o meno perfettamente coerente con il giudicato del GA in sede cautelare;
- Con nota prot. n°41817 del 30.06.2015, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, evidenziando:
 - a. l'avvenuta rinuncia del ricorso incidentale da parte della Consorzio Stabile SQM;
 - b. che il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, ritenendo di doversi pronunciare comunque sulla conferma o sulla revoca dell'ordinanza cautelare di tipo interinale n°422;
 - c. dovere presumere che detto provvedimento cautelare sospensivo, ad efficacia propulsiva, possa essere confermato in esito all'udienza del 25.06.2015, stante la manifestata rinuncia della ricorrente incidentale alla propria istanza cautelare;



- d. non doversi comunque escludere, allo stato, che il TAR decida di provvedere con sentenza in forma semplificata decidendo il ricorso nel merito;
- e. che la rinunciataria SQM ha comunque chiesto al GA di sospendere pregiudizialmente il procedimento giurisdizionale in atto nelle more che intervenga una nuova decisione del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, in ordine alle motivazioni dalla stessa SQM richiamate a supporto delle censure di natura escludente contenute nel ricorso incidentale, abbandonato in sede cautelare;
- f. l'avviso contrario manifestato in merito alle ultime richieste della SQM, stante la necessità dell'Amministrazione di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi nel tempo più celere possibile, onde scongiurare il paventato pericolo di perdere il finanziamento correlato alla conclusione dei lavori medesimi;
- ha ritenuto potere consigliare a questa Autorità Portuale di procedere subito a dare esecuzione alla ripetuta ordinanza cautelare n°422/2015;

VISTO l'art. 11, commi 9 e 10, del Testo Unico degli Appalti, concernente il termine dilatorio meglio noto come "*Stand Still*";

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intendono integralmente ripetute e sottoscritte;
- 2) ratificare e approvare le risultanze degli atti di gara esplicitati dalla Commissione di Valutazione delle Offerte in esecuzione alla Ordinanza del TARS _ Sezione Staccata di Catania _ per effetto dei quali è emersa la seguente graduatoria
1° Classificato, la Cospin Srl;
2° Classificato la Infratech Consorzio Stabile;
3° Classificato il Consorzio Stabile SQM.
- 3) Dare mandato al RUP di procedere agli adempimenti correlati al più rapido avvio del cantiere nonché all'inizio dei lavori;
- 4) Dare mandato all'ufficio gare e contratti di verificare e porre in essere ogni adempimento consentito dalla legge, da disciplinare nei successivi impegni contrattuali, utile e necessario a scongiurare la perdita del finanziamento di che trattasi, ottimizzando la disciplina della rendicontazione dei lavori nelle modalità di legge, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 8, comma 3 bis, della legge n°11 del 27.02.2015 e dell'art.26 ter comma 1 della legge n°98 del 09.08.2013;
- 5) dare mandato all'ufficio gare e contratti di procedere alla redazione del contratto di appalto relativo all'affidamento in oggetto, da stipulare nei termini di legge.

Il Dirigente Area Demanio, Gare e Contratti
Lavoro Portuale e Statistiche
(Dott. Davide Romano)

Il RUP
(Dott. Ing. Riccardo Lentini)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Cosimo INDACO

